

(N. 1684)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 28 dicembre 1931, n. 53508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1932, n. 24, ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma viene tuttora corrisposta, per il rischio derivante dal maneggio dei valori bollati, una indennità nella misura seguente:

Al Direttore del Deposito generale	L. 1.760 annue	
Al Magazziniere del Deposito generale	» 1.320	»
Al Controllore del Deposito generale	» 1.320	»
Al Magazziniere aggiunto	» 660	»
Al Controllore aggiunto	» 660	»

Allo scopo di adeguare tale indennità alle gravi responsabilità derivanti dalle funzioni espletate dal personale suddetto ed al diminuito potere di acquisto della moneta, tenendo anche conto, per analogia, degli aumenti apportati dal decreto legislativo 21 aprile 1948, numero 601, alle indennità da corrispondersi ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo, l'Amministrazione finanziaria propone che venga apportato un aumento anche alla predetta speciale indennità stabilita a favore dei funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma, essendo ormai divenuta irrisoria la indennità tuttora corrisposta la cui misura non ha subito alcuna variazione fin dall'ormai lontano 1931.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giova far presente che i predetti funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma hanno la responsabilità di un servizio assai importante e delicato con funzioni di gestione e di controllo di ingenti quantità di valori bollati ammontanti a parecchie decine di miliardi per ciascun esercizio finanziario.

Si propone, pertanto, in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta rispetto

all'anno 1931 ed in conformità di criteri di massima stabiliti con il citato decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 601, che l'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati a norma del citato articolo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 1931 numero 53508 venga elevata nella misura seguente:

	MISURE FISSATE DAL D. M. 28 DICEMBRE 1931, N. 53508		NUOVE MISURE CHE SI PROPONGONO	
	ANNUE	MENSILI	ANNUE	MENSILI
Al Direttore del Deposito generale L.	1.760	146,65	21.000	1.750
Al Magazziniere del Deposito generale . . . »	1.320	110 —	15.000	1.250
Al Controllore del Deposito generale »	1.320	110 —	15.000	1.250
Al Magazziniere aggiunto »	660	55 —	12.000	1.000
Al Controllore aggiunto »	660	55 —	12.000	1.000
TOTALE spesa annua L.	5.720		75.000	

In considerazione che i predetti funzionari del Deposito generale sono complessivamente in numero di cinque, uno cioè per ciascuna delle suddette qualifiche, la maggior spesa deri-

vante dall'attuazione dell'accluso disegno di legge ammonterà a complessive L. 69.280 annue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'indennità di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma, ai termini dell'articolo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1956, nella misura seguente:

	Mensile	Annua
Al Direttore del Deposito generale .	L. 1.750	L. 21.000
Al Magazziniere del Deposito generale .	» 1.250	» 15.000
Al Controllore del Deposito generale .	» 1.250	» 15.000
Al Magazziniere aggiunto	» 1.000	» 12.000
Al Controllore aggiunto	» 1.000	» 12.000

Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.